

Sent. n. 16/2025 pubbl. il 30/01/2025
Rep. n. 16/2025 del 30/01/2025

RG 6/2025 LIQ. CONTR.

PROC. UNIT. 111/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

DEPOSITATA E PUBBLICATA
IL 30/01/2025

Il Tecnico di Amministrazione
Dott.ssa Anna Petra De Polo

Il tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio e così composto

dr. Bruno Casciarri	presidente
dr. Lucio Munaro	giudice relatore
dr. Clarice Di Tullio	giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 111-1/2023 r.g.
promossa da

Comazzetto Giulio
- ricorrente -
con l'avv. Maria Bortoletto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Giulio Comazzetto, quale debitore ex art. 2.1, lett. c, cci, ha conclusivamente domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni (artt. 268 ss. cci).

1.1. La domanda è fondata.

2. Il tribunale di Treviso è competente a norma dell'art. 27.3, lett. b, cci (richiamato dall'art. 268.1 cci), perché il ricorrente risulta residente a Crocetta del Montello (Tv).

3. La relazione redatta dall'OCC e allegata al ricorso presenta un

Firmato Da: LUCIO MUNARO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 6a31bfaccb8a38e832dee1a453d1a30e
Firmato Da: DE POLO ANNA PETRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7f6e6f4956b375
Firmato Da: CASCARI BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72ee04774b2c987bd7039f5dafde857



contenuto conforme alle previsioni ex art. 269.2 cci.

4. Sussiste lo stato di sovraindebitamento ex artt. 268.1 e 2.1, lett. c, cci perché dalla relazione dell'OCC emerge che il ricorrente:

- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (art. 2.1, lett. c, cci);
- ha debiti per la somma complessiva di € 588.058,87;
- non dispone di beni dotati di valore commerciale, e il suo patrimonio è costituito soltanto dallo stipendio mensile da lavoratore dipendente (operaio).

5. Non consta la presentazione di concorrenti domande di accesso alle procedure negoziali di sovraindebitamento, e cioè la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore (art. 270.1 cci).

Va rimarcato, al riguardo, che in esito a decreto interinale del giudice relatore il debitore ha conclusivamente domandato solo l'apertura della liquidazione controllata.

6. Dall'attestazione ex art. 268.3, ultimo periodo, cci risulta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori nella misura di € 7800,00 annuali. E che sia l'OCC, sia l'avvocato del ricorrente intendono rinunciare al compenso sinora maturato.

7. L'indicazione dei limiti ex art. 268.4, lett. b, cci compete al giudice delegato per tre ragioni:

- la norma si riferisce esplicitamente al *giudice* e non al *tribunale*;
- tale indicazione non è ricompresa nel contenuto della sentenza come tassativamente fissato dall'art. 270.2 cci;
- la volontà legislativa appare ulteriormente chiara se si confronta l'omologo art. 14 quinquies.2, lett. f, l. n. 3/2012, che nel fissare il contenuto del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio impone al giudice di fissare col decreto i limiti di cui all'art. 14 ter.5, lett. b, l. cit., relativi al mantenimento del sovraindebitato e della sua famiglia.

p.q.m.

Il tribunale



- dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di Giulio Comazzetto;
- nomina il dr. Lucio Munaro quale giudice delegato e l'avv. Paola Semenzin quale liquidatore;
- ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 cci;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;

Treviso, 28.1.2025

Il giudice estensore
dr. Lucio Munaro

Il presidente
dr. Bruno Casciarri

